

N. 21

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante integrazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 agosto 2006)

RELAZIONE TECNICA

Il decreto 18 settembre 2001, n. 468 "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati" nasce in attuazione della legge n. 426/98 "Nuovi interventi in campo ambientale", che individua i primi interventi di bonifica di interesse nazionale, e della legge n. 388/2000 "legge finanziaria 2001" che individua, tra l'altro, nuovi siti di interesse nazionale, stanziando risorse destinate al concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

Il regolamento ha, in particolare, individuato tali interventi, definendo quelli prioritari, ha determinato i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari per il finanziamento dei singoli interventi e le relative modalità di trasferimento delle risorse, ha disciplinato le modalità per il monitoraggio ed il controllo sull'attuazione degli interventi previsti, ha determinato i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti ed il riutilizzo delle risorse rese disponibili. Sono previste in detto regolamento anche l'individuazione e una prima ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi prioritari.

Successivamente sono stati individuati ulteriori tredici siti di interesse nazionale per i quali il legislatore non ha previsto la necessaria copertura finanziaria: 9 siti con la legge n. 179/2002 concernente "Disposizioni in materia ambientale", art. 14: Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare), Broni, Falconara Marittima, Serravalle Scrivia, Laghi di Mantova e polo chimico, Orbetello area ex Sitoco, Aree del litorale vesuviano, Aree industriale di Porto Torres, Area industriale della Val Basento; 1 sito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente conversione in legge con modificazioni del Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 – quaterdecies, comma 15, che istituisce il sito di bonifica di interesse nazionale "Territorio del bacino del fiume Sacco"; 2 siti con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 art. 1, comma 561, che istituisce i seguenti siti di bonifica di interesse nazionale: "area industriale del Comune di Milazzo e Bacino idrografico del fiume Sarno", 1 sito con il decreto legislativo n. 152/06, art. 252, comma 9 "Area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto)".

Le risorse dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinate alla copertura, tra l'altro, del programma nazionale di bonifica, hanno reso necessario procedere alla ripartizione delle stesse .

Nell'articolo 1 dello schema di regolamento proposto si è provveduto ad integrare le risorse di cui all'allegato G "ripartizione dei finanziamenti" del citato decreto 468/2001 con la disponibilità finanziaria assicurata dal citato Ufficio di Gabinetto in base alla programmazione finanziaria contenuta nei decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze tradotti nelle direttive del Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di riparto del capitolo di competenza e cassa 7090 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, nonché con i residui di stanziamento 2005 (cap. 7082 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero).

In tal modo sono stati individuati i necessari stanziamenti a beneficio dei nuovi siti.

L'articolo 2 modifica in parte il comma 2 dell'articolo 6 (criteri di finanziamento) del sopraccitato decreto 468/2001. Nel caso in cui le Regioni non siano ancora intervenute, per l'individuazione dei soggetti beneficiari, delle modalità, delle condizioni nonché dei termini per l'erogazione dei finanziamenti si farà ricorso all'Accordo di Programma tra lo Stato, le Regioni, gli Enti locali territorialmente competenti e i soggetti attuatori.

L'articolo 3 ha poi aggiunto al comma 1, lett. b) dell'articolo 5 (soggetti beneficiari) del decreto 468/2001 un'ulteriore lettera (lett. *bis*), con la quale viene individuata una nuova ipotesi di intervento della pubblica amministrazione in luogo dei soggetti privati qualora i soggetti medesimi non procedono autonomamente alla messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale.

L'intervento pubblico è pertanto previsto nel caso in cui l'area, o i beni privati, siano ricompresi nel perimetro di un sito di interesse nazionale e non siano stati oggetto di comunicazione da parte del proprietario dell'area stessa ai sensi dell'ex art. 9 del decreto n. 471/99 né delle attività potenzialmente inquinanti previste dalla D. M. 16 maggio 1989 e per i quali i soggetti medesimi non procedono autonomamente. In tali ipotesi, sussiste la necessità di snellire l'iter procedurale per l'accertamento ambientale delle varie matrici al fine di restituire, in tempi rapidi, l'area interessata agli usi legittimi.

L'articolo 4 dello schema attribuisce, poi, al Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente dell'Arma dei Carabinieri la fondamentale funzione di vigilanza sul territorio e destina a tale scopo una quota dei finanziamenti assentiti, nonché ulteriori risorse di cui all'allegato numero 1 del presente schema di regolamento, da utilizzare mediante Accordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e il Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

L'attuazione del decreto n. 468/01 ha, infatti, evidenziato la necessità di poter assicurare in modo sistematico e continuo le funzioni di vigilanza sul territorio e di controllo sulle fonti di maggiore rischio ambientale, anche mediante l'applicazione di adeguate tecnologie.

L'articolo 5 prevede che l'attività di caratterizzazione delle aree marine dei nuovi siti di interesse nazionale di cui all'allegato 1 dello schema di regolamento sia svolta dall'ICRAM nell'ambito della Convenzione già stipulata con il Ministero ai sensi dell'articolo 10 del decreto 468/2001.

Mediante Accordi di Programma fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione interessata e l'ICRAM è possibile, inoltre, attribuire ad ICRAM medesima con le risorse assegnate al singolo sito, l'esecuzione della caratterizzazione e la predisposizione del progetto preliminare di bonifica.

Con l'articolo 6 del citato schema si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le Regioni interessate possano stipulare appositi Accordi di Programma, in relazione alle attività di propria competenza relative ai siti di bonifica di interesse nazionale avvalendosi di Sviluppo Italia S.p.A. e delle sue Società operative nei limiti degli scopi statutari delle stesse.

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro della sanità del 25 ottobre 1999, n. 471 che, in attuazione del citato art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ha disciplinato i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale", ed in particolare l'articolo 1, che individua i primi interventi di bonifica di interesse nazionale e prevede l'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Considerato che, in particolare, l'art. 1, comma 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 426 prevede l'adozione di un Programma nazionale di bonifica che individui gli interventi di bonifica di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi, le modalità e il trasferimento delle relative risorse, le modalità per il monitoraggio e il controllo delle attività di realizzazione degli interventi previsti, i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e il riutilizzo delle risorse rese disponibili;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed in particolare l'articolo 114, commi 24 e 25, che ha individuato tre nuovi siti di interesse nazionale: Sesto San Giovanni, Napoli Bagnoli – Coroglio, Pioltello e Rodano;

Visto il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il Regolamento recante il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, con il quale in applicazione del citato art.1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 sono stati individuati gli ulteriori interventi di bonifica di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi, le modalità e il trasferimento delle relative risorse, le modalità per il monitoraggio e il controllo delle attività di realizzazione degli interventi previsti, i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e il riutilizzo delle risorse rese disponibili;

Ritenuto che a carico delle pubbliche amministrazioni siano da porsi anche gli interventi di caratterizzazione aventi ad oggetto aree o beni privati ricompresi nell'ambito del perimetro di un sito di interesse nazionale non oggetto di autodenuncia ex art. 9 del D. M. n. 471/99 né delle attività potenzialmente inquinanti previste dal D. M. 16 maggio 1989;

Ritenuto opportuno modificare il comma 2 dell'art. 6 del D.M. 18 settembre 2001, n. 468 nel senso di rendere sistematico il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata da sottoscrivere tra lo Stato, le Regioni, gli Enti locali territorialmente competenti ed i soggetti attuatori, ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale tuttora non disciplinati dalle Regioni;

Visto l'articolo 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179, concernente "Disposizioni in materia ambientale", che ha individuato i seguenti nove siti di interesse nazionale senza peraltro prevedere le risorse finanziarie necessarie per gli interventi di bonifica dei siti: Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare); Broni; Falconara Marittima; Serravalle Scrivia;

Laghi di Mantova e polo chimico; Orbetello area ex Sitoco; Aree del litorale vesuviano; Aree industriale di Porto Torres; Area industriale della Val Basento;

Vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente conversione in legge con modificazioni del Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 – quaterdecies, comma 15, che istituisce il sito di bonifica di interesse nazionale “Territorio del bacino del fiume Sacco”;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 561, che istituisce i seguenti siti di bonifica di interesse nazionale: “area industriale di Milazzo; e Bacino idrografico del fiume Sarno”;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 252, comma 9, che qualifica sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l’area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto);

Visto l’art. 77, comma 6, della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289 con il quale al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell’area individuata alla lettera p-quater della comma 4 dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è stata autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2003, di 1 milione di euro per l’anno 2004 e di 1 milione di euro per l’anno 2005;

Vista la legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 122006 del 4 novembre 2004 concernente la ripartizione per capitoli e piani gestionali delle disponibilità dell’anno 2004 di competenza e cassa del capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, con il quale sono stati assegnati, fra l’altro, euro 40.000.000,00 per la copertura del programma di bonifica e di risanamento ambientale dell’anno 2004;

Visto il provvedimento concernente la ripartizione per capitoli e piani gestionali delle disponibilità dell’anno 2005 di competenza e cassa del capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, con il quale sono state assegnate le risorse per la copertura, tra l’altro, del programma di bonifica e di risanamento ambientale dell’anno 2005 pari a € 19.375.800,00;

Considerato che sul capitolo 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio risultano ancora disponibili residui di stanziamento per l’esercizio finanziario 2005 e che pertanto è possibile destinare risorse pari a € 1.000.000,00 per la copertura del programma di bonifica e di risanamento ambientale;

Tenuto conto che occorre provvedere alla ripartizione delle citate risorse, prevedendo tra l’altro, la copertura finanziaria per gli interventi di bonifica riguardanti i siti di cui alla citata legge 31 luglio 2002, n. 179, in relazione ai quali sono state già avviate le procedure di bonifica previste dal Programma Nazionale, nonché agli ulteriori quattro siti di bonifica di interesse nazionale istituiti con le citate leggi n. 248/05 e n. 266/05 nonché con il citato decreto legislativo n. 152/06, secondo quanto indicato nell’allegato n. 1 che forma parte integrante del presente provvedimento;

Tenuto conto che altri finanziamenti sono già stati destinati a vario titolo ai siti di Broni, Serravalle Scrivia, Laghi di Mantova e Polo chimico per la realizzazione dei primi interventi urgenti, così come risulta in calce al citato allegato n. 1;

Tenuto conto che l'art. 8, comma 4, della legge n. 349/86 prevede che: “per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'Ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'arma dei carabinieri...”;

Visto il comma 4 dell'art. 197 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato sul supplemento ordinario n. 96/L alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale”;

Ravvisata l'esigenza di assicurare la vigilanza sul territorio, anche mediante l'applicazione di adeguate tecnologie ed il controllo sulle fonti di maggiore rischio ambientale demandando le suindicate funzioni al Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, prevedendo per le suddette attività una adeguata disponibilità finanziaria;

Considerato che l'art. 2 della legge 31 luglio 2002, n. 179 pone a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri di funzionamento del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente;

Ritenuto necessario riservare anche nell'ambito delle risorse già assentite per i singoli siti dal Programma nazionale in argomento, approvato con D.M. n. 468/01, un adeguato stanziamento per garantire l'effettività dei compiti attribuiti al citato Organismo;

Considerato altresì che per la prosecuzione delle attività di caratterizzazione delle aree marine perimetrate sarà necessario continuare ad avvalersi dell'ICRAM;

Considerato che Sviluppo Italia S.p.A., istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche avvalendosi di società operative appositamente costituite, svolge istituzionalmente funzioni in materia di promozione di attività produttive, attrazione di investimenti, promozione di iniziative occupazionali, nonché di supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari;

Visto che Sviluppo Italia S.p.A. ha già in essere con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio attività tecnico-operative di supporto per l'attuazione del “Programma nazionale di bonifica” di cui al D. M. n. 468/2001;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla integrazione del più volte citato Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espressa nella seduta del 26 gennaio 2006;

Visto il parere definitivo del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;

Visto il parere della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati espresso nella seduta deln.....;

Visto il parere della Commissione Territorio, Ambiente, Beni Ambientali del Senato della Repubblica espresso in datan.....;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 (Ripartizione di nuove risorse)

1. Ad integrazione di quanto previsto nell'allegato G al D.M. 18 settembre 2001, n. 468, e successive modificazione, le disponibilità degli anni 2004 e 2005 di competenza e cassa del capitolo 7090 e del capitolo 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assegnate per la copertura del programma di bonifica e di risanamento ambientale sono ripartite quanto a complessivi euro 60.375.800,00 secondo quanto previsto nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

Articolo 2 (Criteri di finanziamento)

1. L'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale del 18 settembre 2001, n. 468, è così modificato: "L'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, tuttora non disciplinati dalle Regioni, sono regolamentati mediante il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata da sottoscrivere tra lo Stato, le Regioni, gli Enti locali territorialmente competenti ed i soggetti attuatori".

Articolo 3 (Caratterizzazione di aree o beni privati)

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto 18 settembre 2001, n. 468, dopo il punto b) è aggiunto il seguente:
b-*bis*) pubbliche amministrazioni in luogo dei soggetti privati interessati, per gli interventi di caratterizzazione aventi ad oggetto aree o beni privati, ricompresi nell'ambito del perimetro di un sito di interesse nazionale, non oggetto di comunicazione ex art. 9 del decreto n. 471/99, né delle attività potenzialmente inquinanti previste dalla D. M. 16 maggio 1989, per i quali i soggetti medesimi non procedono autonomamente. Nel caso di accertato inquinamento la pubblica amministrazione procedente eserciterà azione di rivalsa applicando la normativa vigente. Nei casi di cui al precedente comma che diano seguito all'esecuzione in danno da parte della pubblica amministrazione degli interventi volti a garantire la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e il ripristino del sito, la copertura finanziaria è ricercata nell'ambito delle risorse disponibili assegnate alla Regione interessata dal Programma Nazionale di Bonifica.

Articolo 4 (Vigilanza sul Programma Nazionale di Bonifica)

1. Le funzioni di vigilanza sul territorio, anche mediante l'applicazione di adeguate tecnologie, e di controllo sulle fonti di maggiore rischio ambientale, sono svolte dal Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.
2. Per lo svolgimento delle attività previste al comma 1 sono destinati € 3.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 ed una quota pari al 5% delle risorse già stanziare con il D.M. n. 468/01, Allegato G e non ancora impegnate al 31 dicembre 2005 per i singoli siti di interesse nazionale. L'utilizzo delle risorse è disposto con Accordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e il Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

Articolo 5
(Convenzione con ICRAM)

1. Per la caratterizzazione delle aree marine relative ai siti indicati nell'allegato 1 al presente decreto, la convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'ICRAM ai sensi dell'art. 10 del D. M. 18 settembre 2001, n. 468, è estesa ai predetti siti e finanziata con le risorse di cui al citato allegato 1.
2. Mediante Accordi di programma fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione interessata e l'ICRAM è possibile, per tutti i siti di bonifica di interesse nazionale, attribuire ad ICRAM medesima con le risorse assegnate al singolo sito, l'esecuzione della caratterizzazione e la predisposizione del progetto preliminare di bonifica.

Articolo 6
(Convenzioni per i siti di bonifica di interesse nazionale)

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nei siti di bonifica di interesse nazionale costituisca possibile occasione per garantire lo sviluppo locale, la realizzazione degli interventi infrastrutturali, l'attrazione di nuovi investimenti nonché la valorizzazione delle risorse ambientali e naturali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e le Regioni interessate, mediante specifici Accordi di Programma, possono avvalersi di Sviluppo Italia S.p.A. e di sue Società operative nei limiti degli scopi statutari delle stesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare

n. d'ord.	Regione e Sito	Totale	Note
Siti di interesse nazionale individuati; dalle leggi n. 179/02; n. 248/05; n. 266/05; dal decreto legislativo n. 152/06			
1	Lombardia Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)	€ 6.752.727,00	
2	Lombardia Broni	€ 2.272.727,00	(1)
3	Marche Falconara Marittima	€ 3.272.727,00	
4	Piemonte Serravalle Scrivia	€ 2.272.727,00	(2)
5	Lombardia laghi di Mantova e polo chimico	€ 3.272.727,00	(3)
6	Toscana Orbetello area ex Sitoco	€ 6.752.727,00	
7	Campania aree del litorale vesuviano	€ 6.752.727,00	
8	Sardegna aree industriali di Porto Torres	€ 6.752.727,00	
9	Basilicata area industriale della Val Basento	€ 2.272.727,00	(4)
10	Lazio Territorio del bacino del fiume Sacco	€ 4.500.000,00	(5)
11	Siciliana Area industriale di Milazzo	€ 4.500.000,00	
12	Campania Bacino idrografico del fiume Sarno	€ 4.500.000,00	(6)
13	Toscana Area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto)	€ 1.000.000,00	
Ulteriori risorse			
14	Arenili e aree marine perimetrare	€ 2.501.257,00	
15	Vigilanza sul Programma Nazionale di Bonifica	€ 3.000.000,00	
Totale generale		€ 60.375.800,00	

(1) Risorse aggiuntive a quelle già assegnate al Comune di Broni con D.M. prot. 0232/QdV/DI/G/SI del 22/03/2004 per la realizzazione degli interventi di bonifica di particolare urgenza di cui all'art. 4 del D.M. n. 101/2003, ricadenti nel sito di "Broni".

(2) Risorse aggiuntive a quelle già assegnate con le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, art. 3 e n. 3382 del 18 novembre 2004.

(3) Risorse aggiuntive a quelle derivanti dalla transazione con Edison S.p.A.

(4) Risorse aggiuntive a quelle già assegnate al comune di Ferrandina con D.M. prot. 0232/QdV/DI/G/SI del 22/03/2004 per la realizzazione degli interventi di bonifica di particolare urgenza di cui all'art. 4 del D.M. n. 101/2003, ricadenti nel sito di "Val Basento".

(5) Risorse aggiuntive a quelle già assegnate con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441 del 10.6.05.

(6) Risorse aggiuntive a quelle già assegnate con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3348 del 2.4.04

SCHEDE TECNICO-DESCRITTIVE

h

BRESCIA CAFFARO

Comune - Località:

Brescia, Castegnato, Passirano.

Tipologia dell'intervento

Bonifica e ripristino ambientale area industriale e relative discariche, il sistema delle rogge e il comparto acque sotterranee.

Perimetrazione

Con l'art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" sono stati aggiunti all'elenco dei siti di interesse nazionale di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 426 del 9 dicembre 1998 ulteriori nove siti tra cui quello di "Brescia - Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)".

Tale inclusione trova la sua motivazione nelle evidenze di contaminazione diffusa da metalli pesanti e PCB riscontrata nel territorio del Comune di Brescia ed in particolare nelle aree limitrofe alle zone industriali e soprattutto nel rinvenimento negli alimenti di livelli preoccupanti di PCB, Policlorodiossine e Policlorofurani e PCDD nonchè presenza di PCB nel sangue delle persone residenti.

A seguito di tali evidenze sono state emanate varie Ordinanze Sindacali riferite all'area (un milione di metri quadrati) compresa tra la linea ferroviaria Brescia-Milano a sud, Via Milano a nord, via Industriale, via Tampini e via Dalmazia fino all'intersezione con la predetta linea ferroviaria ad est, il fiume Mella ad ovest, che impongono i seguenti divieti:

- divieto di allevamento di animali destinati direttamente o con i loro prodotti all'alimentazione umana;
- divieto di pascolo degli animali di cui alla precedente alinea;
- divieto di consumo di alimenti di origine animale prodotti in zona;
- divieto di utilizzo del sedimento delle rogge;
- divieto di asportazione di terreno;
- divieto di consumo alimentare umano dei vegetali spontanei e dei prodotti degli orti presenti nella zona oggetto di Ordinanza.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 febbraio 2003, è stato definito il perimetro del sito che comprende per i suoli: l'area oggetto dell'Ordinanza sindacale, il sistema delle rogge a sud dell'area oggetto dell'Ordinanza, le discariche dette di via Caprera, le discariche dette Pianera e Pianerino in Comune di Castegnato e Vallosa in Comune di Passirano nonchè le aree Comparto Milano, Bruschi & Muller, Campetroli, Pietra e Spedali Riuniti di Brescia (pozzo P78/1) oggetto di autodenuncia ex art. 9 del D.M. n. 471/99 e, per il comparto acque sotterranee, un'area più vasta delimitata sulla base delle evidenze analitiche già disponibili di contaminazione della falda.

Principali caratteristiche ambientali e situazione di inquinamento

L'insediamento industriale Caffaro, Comparto Milano (ora Basileus) ed ex Pietra (ora Aventis) insistono al di sopra della coltre dei depositi fluviali che costituiscono il livello fondamentale della pianura bresciana. Sotto l'aspetto litologico essi sono costituiti in prevalenza da sabbie, ghiaie e ciottoli. Questa unità fluviale è rinvenibile in profondità sino a circa 25 m dal piano campagna e poggia su depositi conglomeratici.

L'unità conglomeratica che si rinviene a profondità comprese tra 30 e 75- 80m dal piano campagna, è formata da conglomerati e arenarie passanti a ghiaie e sabbie, con frequenti intercalazioni limoso argillose di spessore variabile tra 1 e 8 m e di limitata estensione areale. Tale unità costituisce la roccia serbatoio dell'acquifero principale e maggiormente produttivo (primo acquifero).

L'unità conglomeratica poggia su un complesso di depositi formati l'unità argilloso sabbiosa che si rinviene sino alla profondità massima di 170-200 m.

Il sito di interesse nazionale di Brescia Caffaro è caratterizzato da un inquinamento da metalli pesanti e contaminanti organici legati alle attività svolte nel sito. Suolo, sottosuolo e falda risultano fortemente contaminati da As, Hg, Ni, Pb, Cu, PCB, PCDD/PCDF, IPA, alifatici clorurati cancerogeni, clorobenzeni. All'interno del sito sono presenti aree interessate da una contaminazione da idrocarburi totali (ex Cam - ora PMB)..

All'interno dell'area sono presenti alcune discariche per le quali sono in corso attività di indagine e di caratterizzazione e di progettazione di interventi di messa in sicurezza di emergenza.

Le rogge costituiscono un sistema di canali naturali ed artificiali le cui acque sono utilizzate a scopi irrigui. Una situazione di inquinamento da PCB molto rilevante è stata riscontrata anche in prossimità di un argine del fiume Mella, a nord dell'area industriale.

Le rogge inserite nel perimetro del sito di interesse hanno uno sviluppo lineare di circa 50 km. Anche qualora si supponesse che lo strato contaminato dei sedimenti sul fondo dei terreni sulle pareti delle rogge sia limitato a 30 cm, il volume di sedimenti e terreni inquinati da rimuovere può essere stimato in 50.000 metri cubi.

Piano di caratterizzazione

Ad oggi la caratterizzazione risulta conclusa nelle aree: ex Comparto Milano (ora Basileus), ex Pietra (ora Aventis), ex CAM (ora PMB), Finsibi - Case del Sole, della discarica Pianera (comune di Castegnato). È in corso di completamento la caratterizzazione dell'area Caffaro S.p.A.. Sono in fase di attivazione le attività di caratterizzazione delle discariche di Via Caprera, di Pianerino (Comune di Castegnato) e Vallosa (Comune di Passirano).

Progetto di messa in sicurezza e/o bonifica

È in corso l'istruttoria del Progetto di messa in sicurezza permanente della discarica Pianera nel Comune di Castegnato, del Progetto preliminare/definitivo di bonifica dell'area Finsibi - Case del Sole e del progetto preliminare di Bonifica con misure di sicurezza dell'area ex CAM (ora Finsibi)

Sono stati approvati con Decreto interministeriale il Progetto definitivo di bonifica dell'area Comparto Milano (ora Basileus) e il progetto definitivo di bonifica dell'area ex Pietra (ora Aventis).

SITO DI BRONI

Comune - Località:
Broni (Pavia)

Tipologia dell'intervento:

Bonifica e ripristino ambientale area industriale dismessa

Soggetto titolare/competente all'intervento:

Pubblico in sostituzione

Perimetrazione del sito:

Il sito di Broni è stato inserito tra i siti da bonificare d'interesse nazionale con la legge n. 179 del 31.07.02 (Disposizione in materia ambientale) ed è stato perimetrato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 26 novembre 2002, pubblicato in GU del 29.01.03.

Descrizione del sito:

Il sito comprende l'area denominata ex Fibronit ed ex Ecored.

Lo Stabilimento ex Fibronit sorge nell'area industriale del Comune di Broni. La destinazione d'uso prevista è quella commerciale/industriale. Gli impianti presenti, attualmente dismessi, erano legati alla produzione di manufatti di cemento amianto (tubi, lastre per coperture, pezzi speciali, ecc.). L'area ex Fibronit, ha estensione pari a 10 ha. La superficie coperta da capannoni è pari al 35%. La restante parte, adibita a piazzale è pavimentata (cls/asfalto) quasi totalmente (sono presenti quindi delle aree ricoperte da vegetazione).

Sono in corso, da parte del Comune, le procedure amministrative per l'acquisizione della restante parte del sito denominato "ex Ecored".

Piano di Caratterizzazione

I primi risultati della caratterizzazione realizzata all'interno dell'area ex Fibronit nel 2003 hanno mostrato:

Terreni conformi al DM 471/99 ad eccezione di 3 punti di superamento mentre in riferimento ai rifiuti sono stati evidenziati 3 punti critici per presenza di rifiuti interrati.

Le acque sono risultate conformi al DM 471/99.

In ausilio alle attività del Comune è stato predisposto il protocollo operativo per il campionamento di amianto da parte di ASL e ISPESL.

Messa in sicurezza d'emergenza

Nella conferenza decisoria del 04.07.03 è stato preso atto degli interventi proposti dal Comune di Broni. Gli interventi sinora intrapresi riguardano esclusivamente l'area ex Fibronit. Si tratta della rimozione ai fini della messa in sicurezza d'emergenza di rifiuti contenenti amianto, rifiuti oleosi e vernici con solventi.

E' in corso la procedura d'appalto da parte del Comune di Broni per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza riguardanti il 2° lotto dell'area ex Fibronit.

FALCONARA MARITTIMA

Comune - Località:

Falconara

Tipologia dell'intervento

Bonifica e ripristino ambientale area industriale ed area marina antistante lo stabilimento industriale, bonifica di aree industriali dismesse

Perimetrazione

All'interno del perimetro definito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 febbraio 2003 sono presenti:

- stabilimento API Raffineria di Ancona S.p.A.;
- area marina antistante lo stabilimento industriale estesa per 3 Km dalla linea di costa;
- area Aerdonica S.p.A.
- Aerdonica deposito carburante N-E
- Aerdonica deposito carburante S - W
- area Via Monti e Tognetti
- Liquigas
- Ex discarica RSU
- Parrocchia San Rocco e S. Maria della Neve (campo sportivo con ceneri di pirite)
- aree industriali dismesse:
 - Ex Liquigas (ora Area Aspico - stabilimento disinnesco)
 - Ex industria chimica Bitumi
 - Ex Vibrocementi
 - Ex officina meccanica Gattini
 - area ex Montedison (ora Azienda Agricola Rocca Mare s.r.l., Del Poggio s.a.s. e Agricola 92 s.r.l.)

L'area perimetrata ricade nel territorio del comune di Falconara Marittima (provincia di Ancona), dichiarato "Area di elevato rischio di crisi ambientale" ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 112/98.

L'area marina perimetrata ha un'ampiezza complessiva pari a 1200 ha e si estende, partendo da Sud e risalendo lungo la costa in direzione Nord, dalla spiaggia antistante il sottopasso di via Monti e Tognetti fino allo stabilimento Ex Montedison.

Il sito industriale API, utilizzato fin dagli anni 40 per la raffinazione e il deposito di prodotti petroliferi è delimitato dal tratto terminale del Fiume Esino, dal Mare Adriatico (ove insistono i terminal petroliferi), dalla SS 16 in prossimità dell'abitato di Fiumesino e dal quartiere residenziale Villanova. Occupa una superficie complessiva di circa 70 ha. Le tradizionali attività sono state recentemente integrate da un impianto di massificazione dei residui di lavorazione e produzione di energia elettrica mediante centrale termoelettrica a ciclo combinato (IGGC).

L'area Ex Montedison, attualmente di proprietà Azienda Agricola Rocca Mare s.r.l., Del Poggio s.a.s. e Agricola 92 s.r.l., è ubicata tra la ferrovia Bologna-Otranto e la S.S. Adriatica al km 285, si estende per una superficie di circa 20 ettari. Il sito è interessato da uno stabilimento industriale dismesso per la produzione di concimi fosfatici dove veniva trattata la fosforite con acido solforico (quest'ultimo era prodotto dall'arrostimento della pirite o da pannelli di zolfo) e da un'area di arenile prospiciente.

L'area Via Monti e Tognetti coinvolge una porzione di territorio di circa 1 ha ed è caratterizzata da un inquinamento da idrocarburi rilevato durante l'esecuzione di lavori per la realizzazione di un sottovia ferroviario.

L'area Aerdonica S.p.A. si estende, all'interno dell'aeroporto di Falconara Marittima, per circa 4500 mq ed è stata adibita, durante le emergenze di guerra (Bosnia) ad attività di manutenzione e rifornimento aerei.

L'area Ex Liquigas è costituita da un ex deposito di idrocarburi con un'area di 3600 mq.

Principali caratteristiche ambientali e situazione di inquinamento

All'interno dello stabilimento API Raffineria di Ancona è presente una successione stratigrafica costituita da terreno di riporto, con spessore variabile tra 0.5 m e alcuni metri a lato mare, a cui seguono strati caratterizzati da estrema variabilità laterale e verticale (limi, argille, ghiaie) che si presentano sottoforma di lenti sovrapposte non collegate tra loro. Per buona parte dell'area in oggetto si è riscontrato un livello argilloso con soggiacenza variabile da circa 8 m nella zona di monte a circa 20- 25 m nella zona lato mare. L'area è interessata da un acquifero freatico a soggiacenza variabile fra 1 m (all'interno dei bacini e grandi serbatoi nell'area recuperata dal mare) e 3 m. La presenza di livelli argillosi di potenza variabile tra 1 e 5 m consente una locale suddivisione dell'acquifero freatico. Le direzioni principali del flusso locale di falda sono verso il fiume Esino e verso il mare Adriatico.

L'area di stabilimento è caratterizzata da un inquinamento da idrocarburi legato alle attività di raffineria. Suolo, sottosuolo e falda risultano fortemente contaminati da idrocarburi leggeri e pesanti, MTBE, metalli pesanti, IPA. Una vasta area dello stabilimento presenta prodotti in galleggiamento sulla falda.

L'area Ex Montedison è caratterizzata da depositi terrazzati fluviali di potenza variabile tra i 7 e gli 8 metri con presenza di falda freatica a circa 2 metri dal piano campagna in diretta interazione con le acque marine. In tale sito sono stati depositati nel tempo grandi quantità di rifiuti e scorie di lavorazione in particolari riconducibili a ceneri di pirite e residui fosfatici sono pertanto presenti inquinanti inorganici come arsenico, piombo, mercurio, rame, cadmio oltre a solfati, fluoruri e fosfati.

Considerazioni in sicurezza e/o bonifica

Piano di caratterizzazione

Per quanto concerne lo stabilimento API Raffineria di Ancona S.p.A. a seguito dell'approvazione in sede locale del piano di caratterizzazione delle acque di falda è stata effettuata la loro caratterizzazione nelle aree interne allo stabilimento. È in corso di esecuzione una seconda fase di caratterizzazione che prevede la prosecuzione delle campagne di indagine delle acque di falda e un piano di investigazione per la caratterizzazione dei suoli (maglia 50x50m).

Per lo stabilimento Ex Montedison è prevista una caratterizzazione con maglia 50x50 m (per un totale di n. 55 sondaggi e n. 16 piezometri).

Progetto di messa in sicurezza e/o bonifica

SITO DI SERRAVALLE SCRIVIA

Comune - Località:

Serravalle Scrivia (Alessandria)

Tipologia dell'intervento:

Bonifica e ripristino ambientale area industriale dismessa

Soggetto titolare/competente all'intervento:

Pubblico ai sensi del comma 9 dell'art.17 del dect. Legs.vò 22/97

Perimetrazione del sito:

Il sito di Serravalle Scrivia è stato inserito tra i siti da bonificare d'interesse nazionale con la legge n. 179 del 31.07.02 (Disposizione in materia ambientale) ed è stato perimetrato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 07 febbraio 2003, pubblicato in GU del 12.04.03.

Descrizione del sito

Il sito comprende l'area dello stabilimento ex ECOLIBARNA.

L'area in questione ha una superficie di circa 70.000 mq ed è ubicata nel Comune di Serravalle Scrivia a circa 8 km dall'abitato di Novi Ligure. Il sito è stato attivo dal 1940, data in cui la Gastaldi Oli Lubrificanti S.p.A. dette inizio alle operazioni industriali di rigenerazione di oli minerali lubrificanti esausti tramite additivazione con acido solforico concentrato e precipitazione della parte idrocarburica catramosa ("melme acide").

L'area è stata già oggetto di un primo intervento di bonifica eseguito dalla ditta Castalia e gestito dal Dipartimento della Protezione Civile, che è ora praticamente fermo senza avere risolto completamente le problematiche presenti nell'area.

Parte dei terreni interni ed alcune aree esterne allo stabilimento, segnalate dalla Provincia di Alessandria, presentano, infatti, ancora una contaminazione diffusa a causa della presenza di rifiuti industriali, tra i quali melme acide.

Piano di Caratterizzazione

Nella Conferenza di Servizi decisoria del 27.05.03 è stato approvato il Piano di caratterizzazione redatto da Arpa Piemonte relativo all'insediamento industriale dismesso della ex Ecolibarna S.r.l. ex Gastaldi Oli Lubrificanti S.p.A.

Relativamente alle diverse aree sono state già condotte in passato diverse indagini dirette e indirette mirate a stabilire lo stato di contaminazione dell'area. Tali indagini hanno permesso di individuare zone di stoccaggio abusivo di rifiuti e presenza di surnatante sulle acque di falda presumibilmente oli esausti, nella zona asfaltata e che raggiungono spessori pari ad un metro. All'interno del Piano di caratterizzazione sono stati previsti, in base alla tipologia di area, una serie di indagini geofisiche, perforazione di piezometri, sondaggi, pozzetti esplorativi, i quali permetteranno di raccogliere campioni di suolo, rifiuto e acque. Su tali campioni e su campioni di acque superficiali e di sedimenti prelevati dal Rio Negraro e dal Torrente Scrivia saranno condotte una serie di analisi chimiche volte alla determinazione dei contaminanti presenti in sito, tenendo come set analitico l'intera lista degli analiti riportata nella Tabella 1, All. 1 del D.M. 471/99.

Ordinanza di Protezione Civile

~~Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.07.03 nr. 3304 il sito di Serravalle Scrivia è stato Commissariato ed è stato nominato quale Commissario delegato il Sindaco di Serravalle Scrivia. La medesima Ordinanza ha conferito il potere di approvazione dei progetti di bonifica al Sindaco di Serravalle Scrivia - Commissario Delegato.~~

Messa in sicurezza d'emergenza

A seguito delle valutazioni statiche e strutturali relative agli impianti ed alle strutture civili con amianto, il Commissario Delegato - Sindaco del Comune di Serravalle Scrivia, ha presentato una proposta di intervento di messa in sicurezza dello stabilimento Ecolibarna al fine di poter effettuare in sicurezza le successive operazioni di caratterizzazione e bonifica dell'area. Detta proposta prevede:

1. demolizione delle parti di edifici civili in precarie condizioni statiche e/o strutturali al fine di rendere prive di rischio le aree di lavoro;
2. interventi di bonifica da amianto sui serbatoi, sulle condutture di servizio e pipe-line, sulle coperture degli edifici civili;
6. smontaggio/demolizione dei serbatoi, delle condutture di servizio e pipe-line;

Sono state già realizzate le seguenti attività :

- demolizione delle strutture pericolanti,
- creazione di volumi confinati presso alcuni immobili ove sono presenti serbatoi con amianto,
- abbattimento di alcuni serbatoi sopraelevati.

LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO

Comune - Località

Mantova, Virgilio.

Tipologia dell'intervento.

Bonifica e ripristino ambientale dell'area industriale, di aree lacustri (Laghi di Mantova e tratti del fiume Mincio) e delle relative sponde.

Perimetrazione

All'interno del perimetro definito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 7 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12.04.2003, sono presenti:

- Stabilimento petrolchimico;
- Industria metallurgica;
- Industria cartaria;
- Raffineria;
- Area di deposito di sedimenti di dragaggio di aree lacustri e fluviali;
- Aree lacustri e fluviali.

Il sito comprende l'area del Polo Industriale, dalle aree dei Laghi di Mantova, tratti del fiume Mincio e relative sponde, per una estensione di circa 20 Km² in gran parte ricompresa all'interno del Parco del Mincio.

Principali caratteristiche ambientali e situazione di inquinamento.

L'area è attraversata dal fiume Mincio che in corrispondenza della città di Mantova forma tre laghi. La città è ubicata sulla sponda destra del fiume mentre su quella sinistra insiste il Polo Chimico distante dal centro cittadino 2-5 Km.

I vincoli gravanti sull'area sono:

1. legge n. 431/85 (Galasso);
2. Piano Assetto idrogeologico (PAI);
3. Piano Territoriale Coordinamento del Parco del Mincio.

Il sito è caratterizzato da una significativa vulnerabilità della falda, tale per cui il deposito non controllato sul terreno di rifiuti pericolosi costituisce un effettivo ed elevato rischio per le acque sotterranee.

— Numerosi rilievi a partire dagli anni '70 hanno evidenziato una contaminazione da metalli pesanti, principalmente mercurio, per le aree lacustri e fluviali e presenza di idrocarburi per le aree industriali...

Problematiche del porto

Il porto di Mantova è ubicato in località Valdarò sul canale navigabile Mantova-Venezia. La sua realizzazione consentirà lo svolgimento di operazioni di carico/scarico delle merci trasportate via acqua dai porti adriatici (consentendo una alternativa al trasporto via gomma) e l'imbarco/sbarco di passeggeri.

La realizzazione del porto è stata suddivisa in quattro lotti, di cui il primo e parte del secondo sono già stati completati. E' stata realizzata la darsena, il collegamento idraulico tra darsena e canale navigabile banchine verticali e sponde inclinate per uno sviluppo complessivo di circa 900 metri, piazzal

pavimentati di movimentazione e stoccaggio merci per 50.000 m², un capannone, un magazzino ed una palazzina adibita ad ufficio.

I lavori del 2° lotto prevedono ampliamento del porto con realizzazione di nuovi piazzali, una strada di collegamento con il lotto precedente e la fognatura. Preliminari alle opere di urbanizzazione, sono i lavori di sbancamento con i quali è necessario rimuovere 400.000 m³ di terreno al fine di colmare i sei metri di dislivello esistenti tra piano campagna e quello del porto.

La movimentazione di tale terreno ha portato al rinvenimento di due discariche, all'interno delle quali sono stati stimati 20.000 m³ di rifiuti stoccati (prevalentemente copertoni e materiali di demolizione).

Nell'agosto 2002, durante i lavori di riprofilatura di un argine è stata rinvenuta una terza discarica. Dai primi sopralluoghi effettuati sembrerebbe contenere circa 40.000 m³ di rifiuti di origine industriale contenuti in fusti.

Una prima ricostruzione storica dell'area indica presenza di una passata attività di cava, perciò tali ritrovamenti portano ad ipotizzare che buona parte delle aree di Mantova Valdaro sulle quali sono in corso e dovranno essere effettuati lavori di scavo, è stata utilizzata in passato dapprima come area di cava per l'estrazione di materiali inerti per l'edilizia e successivamente per lo stoccaggio di rifiuti anche di origine industriale.

Pertanto, prima di procedere alla infrastrutturazione delle aree previste come espansione del Porto Valdaro, dovrà essere caratterizzata da un punto di vista ambientale ed almeno in parte bonificata.

Indagini epidemiologiche.

Al fine di valutare i rischi igienico/ambientali legati al sito di Mantova è stata istituita una Commissione nazionale per lo studio della situazione igienico ambientale. Gli esiti dello studio condotto dalla Commissione hanno evidenziato preoccupanti dati di natura epidemiologica. I dati ambientali non sembrano allo stato evidenziare una situazione di contaminazione altrettanto preoccupante, tuttavia gli stessi membri della Commissione concordano sulla necessità di approfondire le indagini ambientali con un approccio molto più sistematico soprattutto per quanto attiene la matrice suolo e sedimenti.

Dal rapporto suddetto si evince che la casistica dei STM (Sarcomi dei Tessuti Molli) relativa alla provincia di Mantova negli anni 1989-98 si caratterizza in primo luogo per un'elevata frequenza di sarcomi di Kaposi, anche escludendo i casi HIV positivi. L'esame dell'incidenza dei sarcomi di Kaposi per area geografica subprovinciale, mostra valori particolarmente elevati nel territorio di Viadana e comuni limitrofi.

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica.

Da una prima stima, i costi per tali interventi ammontano circa a 300 - 500 miliardi di lire.

Piani di caratterizzazione

Per quanto riguarda le aree del Polo Industriale, ad oggi, EniChem, IES e Polimeri Europa hanno presentato i Piani di caratterizzazione delle relative aree di proprietà. Relativamente alle aree lacustri fluviali è stato presentato solo il Piano di Caratterizzazione per una piccola area (Conca di Valdaro) : cui insiste un progetto per la realizzazione di una conca di navigazione.

Progetti di messa in sicurezza e/o di bonifica.

È stato approvato con prescrizioni il Progetto preliminare di bonifica della darsena ex-Enichem e de costruzione della conca di navigazione di Valdaro oltrechè il Progetto preliminare di bonifica dell'ar RI dello Stabilimento Syndial S.p.A.

A

ORBETELLO – AREA EX SITOCO

Comune – Località
Orbetello (GR)

Tipologia dell'intervento

Bonifica e ripristino ambientale dell'area

Perimetrazione

L'area inclusa nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale, di cui all'art. 1 comma 4 della Legge 9 dicembre 1998 n. 426, ed all'art. 14 comma, lettera p-decies della Legge 31 luglio 2002 n. 179 "Disposizioni in materia ambientale", è stata perimetrata, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge 9 dicembre 1998 n. 426 con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 dicembre 2002.

L'ex stabilimento SITOCO situato lungo la riva orientale della laguna di Orbetello, ha una superficie di circa 12 ha, mentre l'area perimetrata a terra è di circa 64 ha. Nel perimetro del sito è stata anche inserita una porzione significativa della Laguna di Orbetello, antistante lo Stabilimento, di circa 271 ha.

L'impianto, ora dismesso, di proprietà prima di Montecatini, poi Montedison e quindi SITOCO (Federconsorzi), dall'aprile 2004, è di proprietà della Soc. Laguna Azzurra S.r.l.

Lo stabilimento ha da sempre operato nella produzione di fertilizzanti granulari di tipologia altamente solubile, con diverse concentrazioni di azoto, fosforo e potassio.

Il processo produttivo impiegato per circa mezzo secolo, può essere sintetizzato come produzione di fertilizzanti chimici a mezzo di attacco di materie prime con acido solforico, prodotto nello stesso stabilimento a partire dalla pirite con il sistema delle camere a piombo. Le ceneri di pirite prodotte durante gli anni di lavorazione sono state accumulate nei terreni circostanti lo stabilimento e nell'area lagunare contigua all'impianto, nonché utilizzate come materiale per la realizzazione di stagni, attraverso la costruzione di argini alti fino a circa 2 metri. Successivamente negli anni '70, cessata la produzione di acido solforico, lo stabilimento ha proseguito l'attività con la produzione di fertilizzanti a base fosfatice, acquisendo dall'esterno l'acido solforico o nitrico che veniva utilizzato per attaccare la fosforite, precedentemente macinata e polverizzata, ottenendo un impasto che, dopo la fase di maturazione (sezione di processo denominata "cantina") e granulazione (sezione di processo denominata "granulazione"), veniva inviato all'insacco ed alla distribuzione.

Le fonti di contaminazione associate a questo tipo di attività sono:

- ceneri di pirite e pannelli di zolfo, che costituiscono il residuo dei forni, accumulato nel corso del tempo nei terreni circostanti e nell'area lagunare contigua;
- cenere amorfa, accumulata in passato nell'area nord e nord-est della zona industriale;
- fluorosilicati e fanghi di chiarificazione, residui dell'abbattimento ad umido dell'aria calda proveniente dalla fase di maturazione e utilizzati anch'essi quale riporto nell'area antistante la laguna.

Principali caratteristiche ambientali

Dal punto di vista geologico, l'area in oggetto fa parte della fossa tettonica formatasi dopo Miocene superiore, con direttrice corrispondente alla valle di Collecchio.

In passato, a partire dal Pleistocene, la laguna è stata soggetta ad una serie di emersioni e inondazioni collegate con le oscillazioni eustatiche del livello del mare, con la formazione di depositi di origine continentale e depositi di origine marina.

Si riscontra pertanto un'alternanza di depositi sabbiosi e limo sabbiosi (strato più superficiale) depositi argillo-limosi e limo-argillosi. Quest'ultima formazione è continua, di spessore variabile 2 a 5 m, riscontrabile a profondità variabile da 0.5 m a 5 m.

Per quanto riguarda l'inquadramento idrologico, l'area circostante lo stabilimento SITOCO ricade nel lato di sinistra del fiume Albenga.

L'area in oggetto, sembra essere interessata da due falde idriche, una superficiale dovuta alle acque di percolazione e l'altra più profonda condizionata dalle acque piovane che ricadono nell'ampio bacino imbrifero.

~~L'idrologia superficiale è regolata dal fenomeno del ruscellamento e dalla presenza di un fosso situato ai confini lato ferrovia e dalla laguna.~~

La diversa profondità alla quale si è rinvenuta la presenza di depositi semi-impermeabili, il diverso spessore, la presenza del fosso (lato ferrovia) e della laguna (lato Ovest), condizionano l'andamento dei livelli piezometrici.

Piano di caratterizzazione

Le indagini ambientali pregresse, condotte negli anni dal 1995 al 2003, hanno evidenziato che:

- I suoli risultano generalmente contaminati da alluminio, arsenico, cadmio, ferro, manganese, mercurio, piombo e rame. Rilevante presenza di arsenico si evidenzia nelle aree vicino allo stabilimento. Nella subarea nord dello stesso, compresa tra i muri perimetrali ed il canale fognario sono state rinvenute porzioni terrose con ammassi di residui di produzione, quali pannelli di zolfo, anelli delle torri, possibili residui di biacche di piombo.
- Le acque superficiali e sotterranee evidenziano presenza di arsenico, cadmio, ferro, manganese, piombo, rame con contaminazione diffusa in falda.
- Le verifiche effettuate sugli intonaci e sugli elementi strutturali dei fabbricati industriali hanno altresì evidenziato contaminazione da arsenico e piombo in concentrazione apprezzabile.

Sono in fase di attuazione sia le indagini del piano di caratterizzazione della parte a terra dell'area ex Sitoco, sia la caratterizzazione ambientale dell'area lagunare antistante lo stabilimento, precedentemente approvati. In Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art.14 della Legge 241/90.

Progetto di messa in sicurezza e/o bonifica

Le operazioni di m.i.s.e. sul sito in esame constano sostanzialmente delle seguenti fasi operative:

- rimozione ed avvio a trattamento/smaltimento dei rifiuti abbandonati;
- realizzazione di sistemi che impediscano l'afflusso da monte delle acque meteoriche nell'area contaminata;
- realizzazione di sistemi di intercettazione delle acque meteoriche dilavanti l'area in questione nonché pompaggio di quelle di falda inquinate con idoneo trattamento depurativo delle stesse così da evitare la diffusione dell'inquinamento;
- la conterminazione dell'area verso il lato laguna;
- la rimozione dei sedimenti non appena saranno disponibili i dati sistematici relativi agli inquinanti rilevati.

E' ancora da elaborare il progetto di bonifica.

Comune - località

Aree del Litorale Vesuviano

Tipologia dell'intervento

Bonifica e ripristino ambientale di area industriale e dell'area marina antistante, bonifica di aree industriali dismesse.

Perimetrazione

Non è stato ancora definito il perimetro delle aree del litorale vesuviano ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modificazioni.

Principali caratteristiche ambientali

Le aree del Litorale Vesuviano comprendono in linea generale il territorio a Sud del Vesuvio che è rappresentata dalla piana del Sarno. I sedimenti riferibili alla paleo-spiaggia di epoca romana si riscontrano a profondità di circa 3-4 m rispetto al livello medio del mare attuale. Durante l'Olocene la Piana ha subito una continua subsidenza compensata da un'attiva sedimentazione.

nell'area suddetta sono presenti attività di produzione di:

- materiale ferroviario in aziende che hanno dismesso la loro produzione definitivamente intorno agli anni 1970,
- cantieristica navale che ancora oggi rappresenta un'importante componente economica;
- carta e cartoncini, sia da materia prima che da carta riciclata;
- discariche di inerti, pericolosi e non pericolosi.

Sul territorio sono presenti anche diverse attività artigianali alcune di rilevata importanza quali: lavorazioni di pelli e pellicce, lavorazione e trasformazione di stracci, lavorazione di seta e fettucce. Si segnala anche, nell'area la presenza di fonti di acque minerali-bicarbonato-alcantino-ferrose, e di stabilimenti termali.

PORTO TORRES

Comune - Località:

Porto Torres

Tipologia dell'intervento

Bonifica e ripristino ambientale dell'area industriale e dell'area marina antistante lo stabilimento industriale, bonifica di aree industriali dismesse

Perimetrazione

All'interno del perimetro definito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 febbraio 2003 sono presenti:

- Polo Petrolchimico: stabilimento Syndial S.p.A., Sasol Italy S.p.A., EVC S.p.A. Turris Espansi, Turris Pack, Coseplast, Isoex, SarEuroplast, Officina meccanica Ormes;
- Laterizi Torres della Sarda Laterizi;
- Distoms Srl;
- Deposito costiero ENI S.p.A.;
- Deposito costiero ESSO Italiana Srl;
- Deposito costiero Liquigas Srl;
- Ex Ferriere Sarde;
- Endesa S.p.A.;
- Wanda (impianto itticoltura dismesso);
- Area marino costiera prospiciente il sito di bonifica di interesse nazionale di Porto Torres;

L'area a terra interna alla perimetrazione occupa una superficie di circa 1830 ha nel territorio del comune Porto Torres (provincia di Sassari) ed è caratterizzata dalla presenza di nuclei industriali di notevole entità, quali:

1. il polo petrolchimico: costituito da 19 unità (di cui alcune chiuse nel 1992) in cui si ha la produzione di cloro-soda, dicloroetano, VCM, PVC, polietilene, poliolefine, benzene, detergenti, derivati del carbone, fertilizzanti, cicloesano, cicloesanone, fenolo, rumene, solventi organici, acidi solforico, anidride italcica.
Lo stabilimento petrolchimico è nato agli inizi degli anni '60 ad opera della Sarda Industria Resine (S.I.R.) ed ha un'estensione complessiva pari a 1165. All'interno dello stabilimento, la società Syndial rappresenta la maggior presenza industriale, ma sono anche presenti attività gestite dalla EVC (Italia) S.P.A. e dalla Sasol S.p.A. (già Conda Augusta) ed operano inoltre autonomamente altre piccole realtà.
2. la centrale Endesa Italia di Fiume Santo: centrale termoelettrica in cui viene utilizzato come combustibile Orimulsion-400.

All'interno dell'area sono presenti il porto Commerciale ed il Porto Industriale di Porto Torres nonché un'elevato numero di serbatoi di stoccaggio di materie prime e prodotti petroliferi.

L'area marina perimetrata ha un'ampiezza complessiva pari a circa 2700 ha e si estende, fra la diga foranea del porto industriale e la foce del fiume Santo.

Principali caratteristiche ambientali e situazione di inquinamento

L'intera area perimetrata risulta fortemente antropizzata e le numerose attività presenti comportano un notevole impatto su un territorio che si trova inserito in un contesto ambientale di notevole pregio come il Golfo dell'Asinara (area marina protetta).

Sono presenti Stabilimenti che producono DCE/CVM, PVC e prodotti chimici, depositi di prodotti petroliferi, discariche, aree con presenza di notevoli quantità di coperture in eternit, aree industriali dismesse, una centrale di produzione termoelettrica, l'area marina antistante il polo industriale.

L'area di stabilimento è caratterizzata soprattutto da un inquinamento da composti organici, sia in fase disciolta che in galleggiamento, nelle acque di infiltrazione superficiale e in quelle dell'acquifero calcarenitico. All'interno dell'insediamento Syndial sono presenti numerosi impianti dismessi e, nel settore occidentale dello stabilimento, discariche controllate e non controllate.

Nel sito Enesa Italia di Fiume Santo nel febbraio 2000 si è verificato il versamento accidentale di circa 700 m³ di combustibile "Orimulsion" a seguito della rottura di una tubazione di ricircolo.

L'area marina antistante il sito di Porto Torres presenta diversi gradi di compromissione in relazione alla vicinanza al porto industriale, alla città di Porto Torres ed alla foce del Rio Mannu.

Iter istruttorio

La Conferenza di Servizi decisoria del 22 giugno 2004 ha deliberato di prendere atto delle Linee Guida operative per la redazione, esecuzione e gestione dei Piani di caratterizzazione D.M. 471/99 - Protocollo d'intesa per gli interventi di risanamento dei siti Enichem S.p.A. e Polimeri Europa S.r.l. in Regione Sardegna, e loro revisione, trasmessi dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Piani di caratterizzazione

La Conferenza di Servizi decisoria del 22 giugno 2004 ha deliberato di approvare il Piano di caratterizzazione dell'area marino - costiera prospiciente il sito di bonifica di interesse nazionale di Porto Torres, trasmesso da ICRAM e ha ritenuto, inoltre, necessario che siano indagate nella prima fase di caratterizzazione le seguenti aree: area Polla, area Lagone, area di escavo dei fondali del Porto Industriale e area adiacente Punta Minciaredda.

Nella medesima Conferenza sono stati approvati con prescrizioni, il Piano di caratterizzazione delle aree Syndial all'interno dello stabilimento industriale di Porto Torres e il Piano di caratterizzazione della Centrale Termoelettrica di Fiumesanto (SS) di proprietà ENDESA Italia.

Progetto di messa in sicurezza e/o bonifica

La Conferenza di Servizi decisoria del 22 giugno 2004 ha affrontato alcune situazioni di criticità ambientale rilevate presso lo Stabilimento Syndial, con particolare riferimento all'area denominata "Minciaredda" (Nord Occidentale) e all'area del Petrochimico (Nord Orientale) richiedendo all'Azienda di adottare immediate misure di messa in sicurezza di emergenza.

Nella medesima Conferenza ha deliberato di prendere atto dei documenti Caratterizzazione del sottosuolo, indagini a mare e Progetto preliminare degli interventi sul terreno contaminato a seguito della perdita di Orimulsion dal bacino di contenimento del serbatoio BM001A nell'area ENDESA Italia.

VAL BASENTO

Comune - Località:

Ferrandina, Pisticci, Grottole, Miglionico, Pomarico e Salandra (Matera)

Tipologia dell'intervento:

Bonifica di aree industriali di tipo chimico ed aree produttive dismesse.

Perimetrazione:

Il sito delle aree industriali della Val Basento è stato individuato quale intervento di bonifica di interesse nazionale dall'articolo 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Il perimetro del sito in oggetto comprende le aree potenzialmente inquinate di pertinenza dei Comuni di Ferrandina e Pisticci già individuate dalla Regione Basilicata nella nota del 3 ottobre 2002 prot 20899/75B nonché aree potenzialmente inquinate ricadenti nel territorio dei Comuni di Grottole, Miglionico, Pomarico e Salandra, come riportato nel Decreto di Perimetrazione del sito di interesse nazionale della Val Basento del 26 febbraio 2003, n. 642 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio conseguentemente alle proposte inviate dalla Regione Basilicata.

L'area occupa una superficie di circa 34 kmq, parte di proprietà di soggetti privati ed include al suo interno tre insediamenti industriali (Salandra, Ferrandina e Pisticci), inframmezzati da aree a prevalente vocazione agricola.

Sull'area insistono svariate attività produttive di tipo chimico, nonché aree dismesse che furono in passato sede di produzione e manufatti in cemento-amianto, e altre di produzione di metanolo.

Principali caratteristiche ambientali:

Il sito racchiude un'area piuttosto ampia posizionata lungo l'asta fluviale del fiume Basento orientata secondo l'asse nord-ovest / sud-est. La ricostruzione stratigrafica eseguita a seguito di sondaggi condotti fino ad una profondità di circa 15 m nell'area ha messo in luce la presenza di terreni di alluvioni fini recenti, quali sabbie medio-fini, limi ed argille limose, poggianti su alluvioni grossolane, quali ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa. A profondità maggiori si rinviene un complesso argilloso, nell'insieme impermeabile pur presentando fratture superficiali che localmente possono limitare tale caratteristica.

La vicinanza del fiume Basento e il pericolo connesso alla possibile presenza di contaminazione nelle aree industriali attive e /o dismesse, portano a ritenere che il sito presenti caratteristiche di elevato rischio ambientale e sanitario.

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica:

A favore della Regione Basilicata sono stati trasferiti fin dal giugno 2003 risorse pari a 166.011,60, a valere dello stanziamento recato dalla legge 23 marzo 2001 n. 93, art. 20 per realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente. Inoltre limitatamente al territorio del Comune di Ferrandina è stata assentita l'assegnazione di risorse finanziarie pari a € 500.000,00 a valere della citata legge 23 marzo 2001 n. 93, per il finanziamento degli interventi di bonifica di particolare urgenza dell'area dello stabilimento ex Materit, che produce manufatti contenenti amianto. Il 70% di dette risorse finanziarie, pari a € 350.000,00 è già stato trasferito al Comune di Ferrandina.

Piano di caratterizzazione:

E' stata eseguita la caratterizzazione dei suoli delle aree agricole a basso rischio di inquinamento incluse nel sito di interesse nazionale della Val Basento, dalla quale si è evidenziato che tutti i parametri analitici ricercati hanno una concentrazione inferiore alla concentrazione massima ammissibile riportata nel DM 471/99 per suoli ad uso industriale. Viceversa, sono stati riscontrati

alcuni superamenti della tabella relativa ai suoli ad uso verde/residenziale per i parametri cromo esavalente e mercurio. Per dette aree si procederà ad un'indagine integrativa per delimitare la contaminazione arealmente e in profondità.

Inoltre, è stata condotta la caratterizzazione delle aree di pertinenza di numerose aziende private.

Sono in corso di elaborazione i piani di caratterizzazione delle restanti aree ricadenti all'interno del sito.

Progetto di messa in sicurezza e/o bonifica:

Sono in atto interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda ad opera delle medesime aziende private.

Inoltre, sono stati eseguiti i lavori di decommissioning dell'impianto di desolfurazione della Centrale Gas Eni di Ferrandina ed, in seguito, è stato presentato il progetto preliminare di bonifica dell'intera area di proprietà della ditta medesima.

Territorio del Bacino del Fiume Sacco

L'emergenza ambientale del territorio ricadente all'interno del bacino del fiume Sacco, che scorre attraverso le province di Roma e Frosinone, è dovuta alla presenza di isomeri di esaclorocicloesano che hanno contaminato l'argine fluviale.

La contaminazione sarebbe dovuta alla percolazione dei suddetti agenti chimici situati nell'area del Comune di Colleferro, occupata fino a trenta anni fa da un'industria chimica, e dove sono stati rinvenuti fusti interrati e scarti di lavorazioni.

Si evidenzia che con DPCM 19 maggio 2005 è stata dichiarato, fino al 30 aprile 2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio del bacino del fiume Sacco e con successiva Ordinanza del Prevedente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3441 sono state previsti interventi urgenti finalizzati al superamento della fase dell'emergenza nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino della provincia di Frosinone.

Detto sito, è stato inserito tra i Siti di Interesse Nazionale da bonificare di competenza del Ministero dell'Ambiente. In data 2 dicembre 2005, con la disposizione introdotta all'articolo 11-quaterdecies, comma 15 della legge n. 248 – conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 – è avvenuto tale inserimento.

Ora, sulla base delle attività già impostate dalla Struttura Commissariale, che si riportano di seguito:

- perimetrazione provvisoria del sito che interessa ad oggi nove Comuni (Colleferro, Segni e Gavignano nella Provincia di Roma, e Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, nella Provincia di Frosinone);
- individuazione ed attivazione delle prime misure di messa in sicurezza d'emergenza per rifiuti, suoli e acque contaminati;
- individuazione ed attivazione delle indagini di caratterizzazione delle aree, pubbliche e private, al fine di definire l'estensione e la gravità della contaminazione;
- attivazione della sorveglianza sanitaria, epidemiologica e veterinaria;

sarà da definire il perimetro del nuovo sito da bonificare di interesse nazionale, in accordo con tutti i Comuni interessati ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L. 426/98

MILAZZO

Comune-Località:

Milazzo, San-Filippo-del-Mela, Pace-del-Mela (ME)

Tipologia dell'intervento

Bonifica e ripristino ambientale aree industriali, discariche, arenile ed area marina antistante.

Perimetrazione

Il sito preliminarmente individuato ai fini della futura perimetrazione è ubicato all'interno dell'area di Sviluppo industriale di Milazzo e ricade nei territori dei comuni di Milazzo, San Filippo del Mela e Pace del Mela, (provincia di Messina), già dichiarati "area ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela" ai sensi del D.lgs.112/98.

La zona attualmente individuata occupa una superficie di circa 500 ha, ed è delimitata dal Mare Tirreno a nord, dal territorio comunale di Milazzo ad Ovest, dalla linea FFSS ed autostrada Messina Palermo a Sud e dalla frazione Giammoro (Pace della Mela). All'interno del sito sono presenti, fra l'altro:

- Raffineria RAM,
- Centrale elettrica EDIPOWER (ex ENEL),
- Centrale elettrica Termica Milazzo (ex SONDEL),
- DUFERDOFIN Siderurgica profilati in ferro,
- ETS produzione apparecchiature elettriche,
- Stabilimento Messinambiente SpA,
- Arenile e area marina antistante le aree industriali.

L'arenile e l'area marina antistante hanno una superficie indicativa di circa 1000 ha.

L'area della Raffineria RAM (joint venture al 50% tra Eni e Kuwait Petroleum Italia) ha una superficie di oltre duecento ettari ed è stata utilizzata a partire dagli anni sessanta per la raffinazione ed il deposito di prodotti petroliferi. La raffineria è autorizzata a lavorare oltre 20 milioni di ton/anno di olio grezzo e residui di varia provenienza. I prodotti greggi vengono ricevuti via mare e scaricati in serbatoi di stoccaggio. La maggior parte dei prodotti finiti vengono recapitati ai luoghi di destinazione via mare; parte di essi rifornisce la limitrofa

centrale Edipower attraverso un oleodotto, mentre un'aliquota viene gestita attraverso autobotti.

L'area della ex Centrale ENEL, ora EDIPOWER, con una superficie di circa ottanta ettari è stata utilizzata a partire dagli anni sessanta per la produzione di energia elettrica con utilizzo di olio combustibile denso. La centrale è composta da 6 unità di generazione, di cui 2 da 320 MW e 4 da 160 MW; per una potenza installata totale di 1.280 MW. Ogni sezione è composta da una caldaia con relativi ausiliari (ventilatori, bruciatori, riscaldatori d'aria, soffiatori, ecc.).

L'area del deposito Messinambiente SpA, utilizzato per lo stoccaggio di elettrodomestici dismessi, è stato oggetto nello scorso luglio di un violento incendio che ha provocato la propagazione nell'atmosfera con successiva ricaduta al suolo di sostanze tossiche e nocive di cui appare necessario valutare l'entità e l'estensione nonché gli eventuali effetti sulla commestibilità delle culture ad uso alimentare presenti nell'area.

Principali caratteristiche ambientali e situazione di inquinamento

L'area in oggetto presenta una leggera e costante pendenza decrescente verso Nord, che nella toponomastica locale prende il nome di "Piana di Milazzo". Tale piana costiera è caratterizzata da un'ampiezza variabile tra 2 e 6 km ed ospita la maggior parte delle zone urbanizzate. Il piano campagna del settore occupato dagli impianti e dagli stoccaggi della Raffineria varia tra una quota di 1,00 e 1,50 m s.l.m. in prossimità della linea di costa e di 17,00 e 18,00 m s.l.m. nel settore più meridionale.

A circa 15 km a Sud del sito in oggetto, vi è la catena dei Monti Peloritani, caratterizzata da una quota media di circa 500 m s.l.m. ed una quota massima di 1200 m s.l.m..

Dal punto di vista idrologico la regione è caratterizzata dalla presenza delle "fiumare", corsi d'acqua a carattere torrentizio, i cui letti sono prevalentemente orientati secondo l'asse N-S, avendo origine dalla catena dei Monti Peloritani e convogliando le proprie acque nel Mar Tirreno. In particolare, si riconoscono 3 grandi bacini imbriferi, in ordine di importanza quello del Torrente Muto, quello del Torrente Corriolo (che attraversa la RAM) e quello del Torrente Mela.

Le problematiche ambientali del sito possono essere ricondotte alla presenza localizzata di idrocarburi e metalli nei terreni e nelle acque sotterranee e ad inquinamento diffuso legato

ad emissioni atmosferiche ed a fenomeni di combustione incontrollata di rifiuti contenenti fra l'altro materiali plastici (incendio Messinambiente).

I principali fenomeni di degrado dell'ambiente marino sono dovuti all'inquinamento da petrolio, all'inquinamento termico e all'eutrofizzazione. Dovrà inoltre essere valutata la contaminazione dei sedimenti da metalli pesanti e da idrocarburi.

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica

Le prime stime, effettuate sulla base dei dati preliminari di estensione e di tipologia di inquinamento, indicano un fabbisogno di larga massima per gli interventi più urgenti pari a circa 55 milioni di euro.

Piani di caratterizzazione

È stato redatto e presentato alle amministrazioni locali interessate il piano di caratterizzazione dell'area della Centrale elettrica EDIPOWER, mentre è in corso di elaborazione quello relativo all'area della Raffineria RAM.

Sono da elaborare i piani di caratterizzazione relativi alle altre zone industriali e alle aree a mare.

Progetti di messa in sicurezza e/o bonifica

Da elaborare.

Comune - Località.
Bacino idrografico fiume Sarno

Tipologia dell'intervento.

Interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale dell'area.

Perimetrazione

Bacino idrografico del fiume Sarno e area marina antistante la foce.

Principali caratteristiche ambientali e situazione di inquinamento

Il fiume Sarno nasce a S. Maria la Foce da alcune sorgenti carsiche e raccoglie le acque di un vasto bacino idrografico che si estende per circa 500 km² su una piana di origine alluvionale e vulcanica. Il bacino è delimitato a Nord-Ovest dai versanti del complesso Somma-Vesuvio, a Sud-Est dal golfo di Napoli, a Sud dalla Penisola Sorrentina e dai Monti Lattari, a Nord e a Nord-Est rispettivamente dai monti di Sarno e di Solfara. Nel corso medio, a 3 km ad Ovest di S. Marzano, riceve le acque del torrente Cavaiola nel quale, a sua volta, confluisce il torrente Solforana.

Nell'area sono presenti diverse attività produttive come concerie, industrie alimentari (lavorazione del pomodoro), industrie farmaceutiche e cantieristica navale. Inoltre vi è una diffusa presenza di "scarichi civili e/o misti" spesso non depurati.

Studi pregressi sull'area testimoniano una condizione di elevata criticità ambientale sui sedimenti dell'alveo del fiume Sarno e dei suoi affluenti, le cui forti alterazioni sono causate principalmente dall'attività umana pregressa e/o attuale.

I sedimenti del bacino del fiume Sarno presentano uno stato di contaminazione diffusa sia dal punto di vista microbiologico che chimico. Dal punto di vista chimico principalmente ad opera di Cromo, Piombo, Zinco, Composti Organoclorurati e Idrocarburi pesanti, e in modo più puntiforme da parte di Nichel, Rame, Diossine. Tra i composti organoclorurati riscontrati nei sedimenti si evidenzia la presenza significativa di Policlorobifenili (PCB) e di pesticidi, in particolare il p,p'-DDE è presente in maniera costante e diffusa in tutto il bacino.

La distribuzione dei contaminanti nei sedimenti dell'area marina antistante la foce del Sarno risulta influenzata non solo dall'ubicazione delle fonti d'inquinamento ma anche dal regime idrodinamico dominante.

Infatti le caratteristiche idrodinamiche determinano il trasposto della frazione fine dei sedimenti, e di conseguenza dei contaminanti, prevalentemente verso il settore nord occidentale dell'area.

Da un punto di vista granulometrico, a differenza di quanto riscontrato nei tratti costieri limitrofi dove si evidenzia la tendenza ad un gradiente dimensionale dalla costa verso il largo (aumento della frazione fine verso il largo), è presente un accumulo di sedimenti fluvio-deltizi tipicamente siltosi, e quindi più fini, a profondità comprese tra i 30 e i 50 m. Tale accumulo di sedimenti influenza di conseguenza la distribuzione degli inquinanti.

Nell'area marina antistante la foce del Sarno, si riscontra uno stato di contaminazione diffuso da Cromo con concentrazioni massime nella zona antistante la foce del fiume Sarno, una contaminazione lieve da Mercurio e Zinco, e meno diffusa la contaminazione da Rame e Piombo.

L'area risulta inoltre compromessa dal punto di vista microbiologico proprio a causa dell'apporto del Sarno.

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica.

In corso di definizione

Piani di caratterizzazione

L'Autorità di Bacino del Sarno ha realizzato uno studio preliminare per la caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei (AdB Sarno 2002)

~~Nell'ambito di quanto previsto dall'OPCM 3270/2003 (Emergenza socio economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno) l'APAT ha realizzato il piano di caratterizzazione dei sedimenti del bacino del fiume Sarno~~

Progetti di messa in sicurezza e/o di bonifica

Da elaborare

SITO DELLE STRILLAIE (GROSSETO)

Comune – Località

Grosseto

Tipologia dell'intervento

Interventi combinati di messa in sicurezza permanente e di rimozione e smaltimento dei rifiuti.

Soggetto titolare/competente all'intervento

Soggetto pubblico (Amministrazione Comunale).

Perimetrazione del sito

Il Sito delle Strillaie è stato inserito tra i siti da bonificare di interesse nazionale con D.Lgs 152/06. Nel corso della Conferenza di Servizi del 06.07.06, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata acquisita una larga intesa da parte degli Enti Locali per la perimetrazione, di conseguenza è stato predisposto il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare per la predetta perimetrazione del Sito.

Descrizione del sito

L'area interessata, che ricade nel territorio comunale di Grosseto, ha superficie complessiva pari a circa 330.000 m², di cui circa 200.000 m² occupati da discarica autorizzata (oggi chiusa) e la restante porzione, che risulta di proprietà privata, utilizzata in passato per il conferimento di rifiuti urbani e successivamente riportata agli usi agricoli (Ambito E).

Per il sito delle Strillaie è stato avviato a partire dal Giugno 2001 un procedimento di bonifica ai sensi dell'ex-D.M. 471/99, di competenza del Comune di Grosseto.

Dopo la pubblicazione del Decreto Ministeriale di perimetrazione, le competenze passeranno dalla sede locale alla sede centrale.

Piano di caratterizzazione

Nel 2001 il Comune di Grosseto ha dato incarico al Consorzio Pisa Ricerche di redigere il Piano di Caratterizzazione dell'area della discarica e dell'area limitrofa (Ambito E).

I risultati delle indagini, presentati alla Conferenza di Servizi locale del 08.11.2001 e le indagini integrative realizzate su richiesta di ARPA Toscana nel 2002, hanno evidenziato che lo strato di argilla di isolamento del fondo della discarica, che si presenta omogeneo per la porzione centrale del corpo della discarica stessa, non garantisce l'impermeabilizzazione nell'area sud-ovest rispetto all'acquifero sottostante.

Le risultanze analitiche relative alle acque di falda hanno infatti evidenziato che l'acquifero superficiale presenta inquinamento diffuso da clorurati, solfati, ferro, manganese. L'acquifero profondo (oltre 30 m dal p.c.) non risulta interessato da contaminazione.

A seguito della caratterizzazione, il sito è stato suddiviso in Ambiti omogenei:

- Ambito B, relativo al corpo centrale, caratterizzato da uno strato omogeneo di argilla, di spessore di circa 2 m, che ne garantisce il totale isolamento dall'acquifero;
- Ambito D, relativo alla parte sud-ovest, che risulta non perfettamente impermeabilizzata;
- Ambito E, relativo alla parte est, area utilizzata in passato per il conferimento di rifiuti urbani e successivamente riportata agli usi agricoli.

Messa in sicurezza di emergenza

Gli interventi previsti quali misure di messa in sicurezza di emergenza, presentati alla Conferenza di Servizi del 15.11.2001, sono i seguenti:

- piano di monitoraggio relativo a tutta l'area;

- opere di rimodellazione superficiale, capping e controllo automatico dei livelli di percolato relative all'Ambito B;
- interventi di carattere gestionale quali opere per la captazione del biogas prodotto nella vasca nord della discarica; opere di regimazione del deflusso delle acque meteoriche (Ambito B); realizzazione di un impianto di stoccaggio e trattamento del percolato (Ambito B).

Non risulta agli atti documentazione relativa all'attuazione dei predetti interventi.

Progetto definitivo di bonifica

Il progetto preliminare di bonifica è stato approvato in sede locale dalla Conferenza di Servizi del 25.07.02.

Il progetto definitivo di bonifica è stato approvato in sede locale dalla Conferenza di servizi del 01.04.03.

Il progetto definitivo approvato prevede per l'Ambito D la rimozione dei rifiuti, con stoccaggio provvisorio in vasca da realizzarsi a servizio della bonifica in area esterna al perimetro, il ripristino del fondo della discarica mediante posa di adeguato spessore di uno strato di argilla e il ricollocamento dei rifiuti rimossi.

Gli interventi di bonifica previsti per l'Ambito E prevedono la rimozione e lo smaltimento (in una vasca di stoccaggio provvisorio realizzata in Ambito B) di una parte dei rifiuti presenti in loco e la realizzazione di un intervento di messa in sicurezza permanente mediante capping per la restante porzione di rifiuti presenti.

Sarà inoltre realizzata la rete di regimazione delle acque superficiali e meteoriche.

Per l'Ambito B non sono attualmente previsti interventi di bonifica.

Gli interventi di bonifica approvati, a causa delle limitate risorse finanziarie disponibili, sono stati programmati per stralci.

Con atto di G.C. n. 552 del 12.08.2003 il Comune ha approvato la prima fase attuativa degli interventi di bonifica relativa a una porzione dell'Ambito D (D1A) per un costo complessivo pari a 1.350.000 €. I lavori risultano essere stati avviati nel periodo Marzo-Aprile 2005.



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 5523/06

Roma, addi 7 giugno 2006

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO:

Schema di d.m. - Regolamento concernente integrazioni al regolamento adottato con d.m. 18 settembre 2001, n. 468 recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati".

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero **1331/06** emesso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
- Gab. On.le Ministro -
ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE



CONSIGLIO DI STATO

Sezione consultiva per gli atti normativi

Adunanza del 22 maggio 2006

N. della Sezione: 1331/06

OGGETTO:

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO.

Schema di decreto ministeriale concernente
integrazioni al regolamento adottato con
d.m. 18 settembre 2001, n. 468 recante
"Programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati".

La Sezione

Vista la relazione n.
GAB/2006/2520/B09, in data 21 marzo
2006, con cui il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territo-
rio ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sullo schema di regolamento in
oggetto;

Visto il proprio parere interlocutorio espresso nell'Adunanza del 27 marzo 2006;

Vista la nota di risposta in data 9 maggio 2006;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Armando Pozzi;

PREMESSO:

Riferisce l'Amministrazione che, in attuazione della legge n. 426 del 1998 "Nuovi interventi in campo ambientale", che ha individuato i primi interventi di bonifica di interesse nazionale, e della legge n. 388 del 2000 "Legge finanziaria 2001", che ha individuato, tra l'altro, nuovi siti di interesse nazionale, stanziando risorse destinate al concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, venne

emanato il d.m. 18 settembre 2001, n. 468 "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati".

Il predetto regolamento n. 468 del 2001 ha, in particolare, individuato tali interventi, definendo quelli prioritari, determinando i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari del finanziamento, disciplinando le modalità per il monitoraggio ed il controllo sull'attuazione degli interventi previsti, determinando i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e del riutilizzo delle risorse rese disponibili. Sono previste in detto regolamento anche l'individuazione e una prima ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi prioritari.

Dopo il decreto n. 468 sono stati individuati ulteriori dodici siti di interesse nazionale per i quali il legislatore non ha previsto tuttavia copertura finanziaria: 9 siti con la legge 31 luglio 2002, n. 179, 1 sito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, articolo 11-*quaterdecies*, comma 15, e 2 siti con la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 561.

Riferisce, ancora, il Ministero che l'assegnazione delle risorse da parte dell'Ufficio di Gabinetto per gli anni 2004 e 2005, destinate alla copertura, tra l'altro, del programma nazionale di bonifica, ha reso possibile la ripartizione delle stesse a favore dei nuovi siti.

Tutto ciò premesso, il Ministero passa ad illustrare il contenuto del provvedimento.

Nell'articolo 1 si è provveduto ad integrare le risorse di cui all'allegato G ("Ripartizione dei finanziamenti") del precedente decreto n. 468 del 2001, con la disponibilità finanziaria assicurata dal citato Ufficio di Gabinetto. In tal modo sono stati individuati i necessari stanziamenti a beneficio dei nuovi siti.

L'articolo 2 modifica in parte il comma 2 dell'articolo 6 (criteri di finanziamento) del predetto decreto n. 468 del 2001. Nel caso in cui le Regioni non siano ancora intervenute, per l'individuazione dei soggetti beneficiari, delle modalità, delle condizioni nonché dei termini per l'erogazione dei finanziamenti, si prevede il ricorso all'Accordo di programma tra lo Stato, le Regioni, gli Enti locali territorialmente competenti e i soggetti attuatori.

L'articolo 3 ha, poi, aggiunto al comma 1, lett. b), dell'articolo 5 (soggetti beneficiari) del decreto n. 468 del 2001 un'ulteriore lettera (lett. b-bis), con la quale viene individuata una nuova ipotesi di intervento della pubblica amministrazione in luogo dei soggetti privati, qualora gli stessi non procedano autonomamente alla messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale. L'intervento pubblico è pertanto previsto nel caso in cui l'area, o i beni privati, siano ricompresi nel perimetro di un sito di interesse nazionale e non siano stati oggetto di comunicazione da parte del proprietario dell'area stessa ai sensi dell'articolo 9 del decreto n. 471 del 1999 né delle attività potenzialmente inquinanti previ-

ste dal d.m. 16 maggio 1989 e per i quali i soggetti medesimi non procedono autonomamente. In tali ipotesi, osserva l'Amministrazione, sussiste la necessità di snellire l'iter procedurale per l'accertamento ambientale delle varie matrici al fine di restituire, in tempi rapidi, l'area interessata agli usi legittimi.

L'articolo 4 attribuisce, poi, al Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'ambiente la funzione di vigilanza sul territorio e destina a tale scopo una quota dei finanziamenti assentiti, nonché ulteriori risorse di cui all'allegato numero 1, da utilizzare mediante accordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le Regioni e il medesimo Comando dei Carabinieri.

L'articolo 5 prevede che l'attività di caratterizzazione delle aree marine dei nuovi siti di interesse nazionale di cui all'allegato 1 dello schema di regolamento sia svolta dall'ICRAM nell'ambito della Convenzione già stipulata con il Ministero ai sensi dell'articolo 10 del decreto n. 468 del 2001.

Inoltre, mediante accordi di programma fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della tutela del territorio e della tutela del territorio, è stata prevista la possibilità di attribuire all'ICRAM con le risorse assegnate al singolo sito, l'esecuzione della caratterizzazione e la predisposizione del progetto preliminare di bonifica.

L'articolo 6 ha previsto l'affidamento, da parte del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, di incarichi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza e progettazione a Sviluppo Italia S.p.A., istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni. Tali incarichi, aggiunge l'Amministrazione, sono affidati nell'ambito della Convenzione già stipulata con il Ministero per lo svolgimento di attività tecnico-operative di supporto per l'attuazione del "Programma nazionale di bonifica" di cui al d.m. n. 468 del 2001. Si è, altresì, prevista la possibilità di attribuire a Sviluppo Italia S.p.A., mediante accordi di programma fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione interessata e la stessa Società, incarichi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, progettazioni e realizzazione degli interventi di bonifica, relativamente alle aree di competenza pubblica utilizzando a tale scopo le risorse assegnate al singolo sito.

Aggiunge il Ministero che sull'allegato schema di decreto la Conferenza Stato-Regioni ha già espresso la propria intesa nella seduta del 26 gennaio 2006.

CONSIDERATO:

1. Al fine dell'espressione del prescritto parere vale ricordare che la legge 9 dicembre 1998, n. 426 ("Nuovi interventi in campo ambientale") ha dettato, con l'articolo 1, specifiche disposizioni per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

In particolare, si è stabilito che per consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nei limiti e con i presupposti di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici e gli altri interventi ivi indicati, venivano autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27 miliardi a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, mentre per gli anni successivi al finanziamento degli interventi di cui al medesimo articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, secondo cui la legge finanziaria contiene, tra l'altro, la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.

Sul piano procedimentale lo stesso articolo 1, comma 3, della legge n. 426 ha previsto che per la realizzazione dei predetti interventi e per la utilizzazione delle relative risorse finanziarie ~~il Parlamento adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative risorse, tenendo conto dei limiti di accettabilità, delle procedure di riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale, poi emanato con provvedimento 25 ottobre 1999, n. 471.~~

La legge provvede (comma 4) ad indicare i primi interventi di bonifica di interesse nazionale secondo un'elencazione, integrata poi dall'articolo 114, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, quindi, ulteriormente arricchita da successivi interventi come indicati meglio nella relazione ministeriale di cui in premessa (articolo 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179, ecc.).

Sulla base della previsione del citato comma 3 della legge n. 426 del 1998 venne emanato il decreto del Ministro dell'ambiente 18 settembre 2001, n. 468 - regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» - di cui il provvedimento in esame intende essere integrazione.

2. Venendo ai contenuti del provvedimento, la Sezione, nell'adunanza del 27 marzo 2006 ritenne di svolgere le seguenti osservazioni.

Il decreto, si è osservato, sembra avere anzitutto effetti finanziari di ripartizione di risorse già "assegnate" per gli anni 2004 e 2005 con appositi decreti dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro e "destinate alla copertura, tra l'altro, del programma nazionale di bonifica". Ciò sulla premessa che le leggi istitutive dei dodici siti nuovi rispetto al piano del 2001 non avevano "previsto ... copertura finanziaria".

Da quanto riferito dall'Amministrazione la Sezione ha posto i seguenti due problemi.


In primo luogo, ci si è chiesti come sia potuto avvenire che leggi istitutive di nuovi siti da bonificare fossero sfornite di adeguata copertura finanziaria, tenuto conto che in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, prevede, all'articolo 11-ter, dedicato appunto alla copertura finanziaria delle leggi, che ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa.

~~In secondo luogo, tenuto conto che le disponibilità assegnate con provvedimenti del~~ Ministro dell'Ambiente erano riferite agli anni 2004 e 2005 per la copertura del piano di bonifica allora esistente (quello del 2001), ci si domandava come le stesse disponibilità fossero ancora esistenti per un nuovo piano di bonifica.

Sul punto la Sezione ha ritenuto di acquisire documentati chiarimenti da parte del Ministero referente e del Ministero dell'economia e finanze.

2.1. Un secondo motivo di perplessità, espresso nel medesimo parere, riguardava l'articolo 4 ("Vigilanza sul Programma Nazionale di Bonifica"), che affida al Comando dei Carabinieri per la tutela dell'Ambiente le "funzioni di vigilanza sul territorio", funzioni che sembrano estendersi al di là della materia della bonifica dei siti inquinati. Non va dimenticato, infatti, che il contenuto del piano, come individuato dal ricordato articolo 1 della legge n. 426 del 1998 non sembra consentire la disciplina dei controlli, e che, comunque, tali controlli sono affidati, in via generale, dall'articolo 20 del d.lgs. n. 22 del 1997 (decreto Ronchi), alle Province. Inoltre, l'articolo 1, comma 5, della legge n. 426 del 1998 affida l'attività di controllo e monitoraggio per l'esecuzione del piano nazionale al Ministero ed alle Regioni che si avvalgono dell'ANPA e dell'ARPA.

Al riguardo si osservava che o le predette funzioni sono già ricomprese in quelle istituzionali del predetto Comando, oppure non può un decreto ministeriale, per di più ad oggetto limitato, ampliare le competenze di organi istituzionali fissate di solito a livello primario o comunque sulla base dei criteri fissati da norme primarie.



Di qui, le perplessità di prevedere un impegno di spesa in favore del predetto Comando di 3 milioni di euro a copertura di spese per compiti che o sono istituzionali (come tali non compensabili con risorse aggiuntive, in mancanza di espressa disposizione di legge) ovvero, come detto, non sono attribuibili.

Anche per tali aspetti la Sezione ritenne di acquisire le documentate osservazioni del Ministero referente e dei Ministeri dell'economia e della difesa.

2.2. Un terzo profilo di dubbio veniva riferito alla previsione dell'articolo 6, il quale prevede, *"nei casi previsti dall'articolo 15, comma 2, del d.m. n. 471 del 1999"* l'affidamento diretto di incarichi di messa in sicurezza e progettazione a Sviluppo Italia S.p.A.

Sul punto si osservava che il citato articolo 15, comma 2, del decreto n. 471 del 1999 dispone che in caso di inerzia o irreperibilità del responsabile del sito inquinato i progetti per il disinquinamento sono predisposti dal Ministero dell'ambiente, che si avvale dell'ANPA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'ENEA, nonché, per l'istruttoria tecnica degli elaborati progettuali, dell'ANPA, delle ARPA delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità.

Inoltre si osservava che l'articolo 6 del d.m. n. 468 del 2001 (che per questa parte non risulta neppure modificato con il presente decreto) per l'individuazione dei soggetti beneficiari dei finanziamenti nonché per le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti stessi, fissa, tra i criteri di finanziamento e modalità di erogazione, quello del *"rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture strumentali alla realizzazione degli interventi, nel caso in cui il soggetto attuatore sia tenuto, nella scelta del contraente, all'applicazione della suddetta normativa"*.

In tale contesto, si chiedevano chiarimenti in ordine all'affidamento diretto ad una società di capitali, seppure a partecipazione pubblica, per lo svolgimento di attività che sono affidate in prima persona al Ministero e, comunque, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, anche in considerazione che nell'oggetto sociale di Sviluppo Italia non sembrerebbe rientrare l'attività di bonifica diretta dei siti inquinati.

Sul punto occorre acquisire altresì le osservazioni del Ministero dell'economia.

2.3. Un quarto motivo di attenzione era riferito dall'articolo 2, il quale disciplina, ad integrazione del decreto n. 468 del 2001, articolo 6, comma 2, il procedimento sostitutivo in caso di inerzia della regione nel predisporre la disciplina per l'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi e le modalità di erogazione dei fondi, prevedendosi il ricorso a

non meglio specificati "strumenti di programmazione negoziata tra Stato, Regioni, enti locali territorialmente competenti e soggetti attuatori".

In disparte la genericità del riferimento – essendo incerto se ci si voglia riferire alle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'articolo 2, comma 203, prevede una varietà di tipologie di accordi per interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni pubbliche – si esprimevano perplessità sul fatto che per l'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi e le modalità di erogazione dei fondi si coinvolgesse- ro gli stessi soggetti attuatori, cioè gli stessi beneficiari.

2.4. Sul piano della tecnica redazionale la Sezione anticipava taluni suggerimenti.

Alle richieste istruttorie, come sopra riportate, ha fatto riscontro il Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente, con nota del 9 maggio 2006, formulando le seguenti osserva- zioni, ma senza trasmettere quelle del Ministero dell'economia e della difesa.

Quanto al primo punto osserva il Ministero che la legge istitutiva dei siti di interesse nazionale, ~~9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, è legge di programmazione aperta per cui essa ha~~ dato rilievo ai primi interventi di bonifica di interesse nazionale con dotazione finanziaria determinata per quelli, ma certamente abilitante, nel tempo, all'incremento del numero dei siti, modulato a seconda della gravità emergente, con coperture finanziarie attinte a risorse occasionate dal sistema di programmazione finanziaria gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ciò nell'ambito delle discipline della ripartizione per capitoli e piani gestio- nali delle disponibilità negli anni vicini a quelli in cui leggi postume alla stessa legge n. 426 del 1998 abbiano individuato – ancorchè senza contestuale copertura finanziaria – nuovi siti industriali nazionali come i 12 in oggetto.

Aggiunge l'Amministrazione che il regolamento n. 468, all'art. 12 – disposizioni finali – ribadisce modalità di trasferimenti di fondi e di vincoli, in particolare il comma 2 per l'integrazione di risorse finanziarie del Programma.

La Sezione prende atto delle responsabili dichiarazioni del Ministero.

Con riguardo al secondo profilo di perplessità esposto in premessa, il Ministero chiarisce che l'art. 2 della legge n. 179 del 2002 al comma 1 ha stabilito il potenziamento del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e ai commi 2 e 3 ha posto a carico del Ministero stesso gli oneri connessi al trattamento economico ed alle spese di carattere logi- stico prevedendo, anche, una copertura dei conseguenti oneri autorizzando la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002.

In tale quadro normativo si collocano le funzioni attribuite dall'art. 4 del provvedimen- to in esame nonché l'integrazione della dotazione finanziaria conseguente.

Infatti, il quarto comma dell'articolo 8 della legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell'ambiente, prevede che: *“per la vigilanza, la prevenzione e la repressione della violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'arma dei carabinieri...”*.

Tali disposizioni figurano altresì nel recente decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 al comma 4 dell'articolo 197.

Il decreto in esame è stato quindi integrato, nelle premesse, con l'espresso richiamo all'art. 2 della legge 31 luglio 2002, n. 179 ed al comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 349 del 1986.

La Sezione prende atto dei chiarimenti e delle conseguenti modifiche apportate al testo originario, non potendo tuttavia non rilevare che rimane ancora incerta la finalità e la modalità di erogazione dei 3 milioni di euro previsti nel comma 2 dell'articolo 4.

Con riguardo al terzo profilo di dubbio, concernente l'assenza, nell'oggetto sociale della Società sviluppo Italia, dell'abilitazione alle attività di bonifica diretta di siti inquinati il ~~Ministero chiarisce che detta abilitazione è rinvenibile nel decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3 dove all'articolo 2 il primo periodo del comma 5 recita: “Con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, utili per la realizzazione delle attività proprie della Società Sviluppo Italia, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società”~~.

L'Amministrazione ritiene che nella categoria delle attività collegate allo sviluppo e alla valorizzazione produttiva del territorio rientrino gli interventi di bonifica e di risanamento ambientale dei siti condizionanti la fruizione stessa delle aree in tal modo recuperate per gli usi legittimi.

Per quanto riguarda il previsto affidamento, mediante convenzione, allo Sviluppo Italia S.p.A., il Ministero fa presente che la predetta società agisce negli Accordi di Programma e nei rapporti di affidamento diretto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio quale *“soggetto attuatore”* affidatario dell'onere del rinvenimento e della scelta del contraente, ove occorra, per l'esecuzione di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture strumentali alla realizzazione degli interventi.

Ciò è reso possibile sia dalla composizione societaria interamente partecipata dallo Stato sia dalla configurazione di strumento operativo che il soggetto assume nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità configurate dalla citata

legge istitutiva e dalle delibere CIPE n. 62/2002 e n. 130/2002 riguardanti il Programma Quadro della Società.


Pertanto il rapporto – che secondo una terminologia corrente sarebbe del tutto assimilabile ad una attribuzione “*in house*” – è definibile come conferimento, mediante convenzione, del ruolo di stazione appaltante individuata nell’ambito di soggetti a ciò abilitati, fra i quali figurano, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1 del citato decreto legislativo 14.1.2000 n. 3, le società operative eventualmente costituite ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

La Sezione non ritiene di poter condividere le considerazioni svolte dall’Amministrazione, tenuto conto, tra l’altro, che né l’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 1 del 1999 né la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 1999 sembrano consentire l’affidamento alla predetta società del servizio in oggetto.

In base alla riportata normativa, infatti, la società in questione ha per scopo, attraverso l’erogazione di servizi e l’acquisizione di partecipazioni (*in primis*, quelle acquisite nelle ~~società già costituite, come indicato nel comma 3 del citato articolo 1. SRI, ITADIVEST, IG-Società per l’imprenditoria giovanile, nonché di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA, ecc.), di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, purchè le predette attività siano sempre correlate a iniziative d’impresa concorrenziali; dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari.~~

La predetta società ed il correlato gruppo “Sviluppo Italia” risultante dall’insieme delle società operative di cui allo stesso art. 1 citato promuove il sistema produttivo italiano, in particolare nel Mezzogiorno, anche attraverso l’attrazione di investimenti nazionali ed esteri, la definizione di progetti integrati di ampia portata, qualificati anche dalla dimensione e dalla qualità di occupazione attivata, lo stimolo delle capacità progettuali delle amministrazioni pubbliche centrali e soprattutto locali e delle imprese. In tali ambiti, la società di “Sviluppo Italia” svolge le proprie funzioni di coordinamento e controllo anche attraverso la progettazione e l’avvio di nuove attività da affidare in gestione alle sue società operative (dir. P.C.M. del 1999, cit., art. 1).

Anche se le nuove attività della società “Sviluppo Italia” e delle sue controllate sono, in via prioritaria indirizzate, tra l’altro alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, culturali ed umane e delle vocazioni presenti nel territorio, in base alla citata direttiva del



1999, non sembra che in tale previsione possa ricomprendersi l'espletamento di un servizio pubblico, essendo quell'attività di valorizzazione sempre connessa e correlata a "iniziative d'impresa concorrenziale".

Per quanto riguarda, infine, le osservazioni all'articolo 2, contenute al quarto punto dei rilievi svolti nel precedente parere, la Sezione deve constatare che la norma è rimasta immutata nella sua originaria formulazione.

La Sezione, pertanto, non può che ribadire le precedenti osservazioni.

Sul piano redazionale, l'art. 2 va così modificato "L'art. 6... è così sostituito".

P. Q. M.

Nelle esposte considerazioni è reso il prescritto parere.

Per estratto dal Verbale

Il Segretario dell'Adunanza


(Licia Zaccarelli)



Visto:

Il Presidente della Sezione

(Luigi Cossu)





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio concernente integrazioni al regolamento adottato con D.M. 18 settembre 2001, n. 468 recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati", ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Repertorio atti n. 2426 del 26 gennaio 2006

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nell'odierna seduta del 26 gennaio 2006

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale", che all'art. 1, comma 3, prevede l'adozione, d'intesa con questa Conferenza, di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, che ha adottato un regolamento concernente il richiamato programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale;

VISTO l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le modalità di perfezionamento delle intese di questa Conferenza;

VISTO lo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio concernente integrazioni al richiamato regolamento adottato con D.M. 18 settembre 2001, n. 468, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nel testo proposto dal Ministro dell'ambiente con nota n. GAB/2005/7933/B09 del 21 settembre 2005;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 2 novembre 2005, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno presentato un documento di osservazioni e proposte, riservandosi di esprimersi successivamente in maniera più compiuta;

